



# COMUNE DI MAGGIA

## REGOLAMENTO COMUNALE DEI CIMITERI

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI CIMITERI

## TITOLO I – AMMINISTRAZIONE

### Art. 1 Amministrazione

I cimiteri di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo sono amministrati dal Municipio, riservate le competenze del medico delegato. Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

## TITOLO II – SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

### Art. 2 Area dei cimiteri

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

A) Campi di sepolture comuni per adulti e bambini

- a) tombe semplici
- b) tombe doppie
- c) tombe doppie sovrapposte

B) Colombario

- a) loculi per urne cinerarie

C) Ossario comune

E' destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti mortali ridotti allo stato di scheletro.

D) Tombe di famiglia e cappelle esistenti nel cimitero monumentale di Someo (mappale n. 343)

Le concessioni rilasciate a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.

La costruzione di nuove tombe o cappelle non è ammessa.

Nelle tombe di famiglia e cappelle esistenti possono essere rilasciate nuove concessioni per inumazioni (salme, ceneri, ossa) a tempo indeterminato, senza limitazione di numero, previo pagamento della tassa intera prevista per i casi elencati all'art. 34. I relativi costi (inumazioni eseguite dagli operai comunali o da ditte esterne incaricate dal Municipio) sono integralmente a carico dei concessionari.

Le concessioni scadono per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto tra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

### **Art. 3      Campi per sepolture**

Le fosse dei campi per sepolture devono avere le dimensioni seguenti:

- a) tombe semplici
  - m 1.80 di lunghezza
  - m 0.80 di larghezza
  - m 1.80 di profondità
  
- b) tombe doppie
  - m 1.80 di lunghezza
  - m 2.00 di larghezza
  - m 1.80 di profondità
  
- c) tombe doppie, sovrapposte
  - m 1.80 di lunghezza
  - m 0.80 di larghezza
  - m 2.30 di profondità

La distanza minima da fossa a fossa è di m 0.40.

### **Art. 4      Assegnazione dei campi**

I posti per fosse vengono assegnati di regola secondo la progressione risultante dalle planimetrie di ogni singolo cimitero al momento della richiesta a seguito di decesso.

### **Art. 5      Loculi cinerari**

La concessione dei loculi cinerari è data unicamente al momento del decesso. I loculi sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

### **Art. 6      Ossari comuni**

L'ossario è destinato a ricevere, in uno spazio comune, i resti mortali ridotti a scheletro.

### **Art. 7      Concessione e rinnovi**

#### **a) concessioni**

##### Tombe semplici

La concessione per tombe semplici è a pagamento per un periodo di 20 anni, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

### Tombe doppie e doppie sovrapposte

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto ad una nuova concessione di 20 anni a partire dalla seconda sepoltura, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

### Loculi cinerari

La concessione per loculi cinerari è a pagamento per un periodo di 20 anni ed è rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

In caso vengano posate due urne, si ha diritto ad una nuova concessione di 20 anni a partire dal momento in cui è posata la seconda urna, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

### Urne sulle lapidi o nei campi di sepoltura

La concessione per urne posate nei campi di sepoltura o sul monumento giunge a scadenza al medesimo momento in cui scade la concessione per la tomba nella quale l'urna è stata depositata.

### **b) rinnovi**

Il rinnovo delle concessioni dovrà essere richiesto al Municipio dai familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) al momento della scadenza segnalata dal Municipio.

### **Art. 8      Effetto delle concessioni**

A condizione che si assoggettino al pagamento delle tasse previste dal presente Regolamento, le concessioni di posti di sepoltura a tempo determinato, di loculi cinerari o di urne interratoe oppure posate su un monumento esistente, non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione. Esse sono trasferibili solo con il consenso del Municipio.

I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura.

### **Art. 9      Revoca**

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la trasformazione del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente, ed esegue, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

## **TITOLO III – INUMAZIONE**

### **Art. 10      Domanda di inumazione**

Per ogni permesso di sepoltura deve essere presentata domanda al Municipio.  
Nessuna sepoltura può essere effettuata senza preventiva autorizzazione.

### **Art. 11      Inumazione nei diversi cimiteri**

Nei cimiteri delle diverse frazioni sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone domiciliate o aventi permesso di dimora. Fanno eccezione a questa norma le persone ospiti di un istituto di cura o di case per anziani situate nel Comune;
- b) di persone decedute nel territorio giurisdizionale del Comune;
- c) di persone attinenti o già attinenti;

Eccezionalmente il Municipio potrà accordare l'autorizzazione per l'inumazione di persone che non adempiono le condizioni contemplate nel comma precedente. Si terrà particolarmente conto dei legami affettivi e parentali.

### **Art. 12      Disposizioni per la sepoltura**

Per le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- nei campi previsti dall'art. 2 è proibito l'impiego di casse metalliche, ma è prescritta l'utilizzazione di materiale degradabile di uno spessore non superiore ai 2.5 cm;
- nei loculi cinerari, le ceneri devono essere contenute in urne apposite.

### **Art. 13      Urne**

Le urne cinerarie possono essere anche interrato nelle fosse dei campi previsti dall'art. 3 oppure fissate sopra un monumento.

In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.

Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.

L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a carico dei richiedenti.

In un loculo cinerario possono essere collocate al massimo due urne contenenti ognuna le ceneri di un defunto, oppure un'urna contenente le ceneri di due defunti.

#### **Art. 14 Occupazione loculi e chiusura**

Al momento dell'occupazione dei loculi, il concessionario provvederà a sue spese alla relativa chiusura. Quest'ultima sarà eseguita a cura del Municipio ma a spese del concessionario secondo le disposizioni descritte all'art. 21.

#### **Art. 15 Feretri**

Un feretro può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato morti a seguito del parto.

### **TITOLO IV – ESUMAZIONI E TRASLAZIONE DI SALME**

#### **Art. 16 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)**

Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni.

Le spese sono a carico del Comune.

#### **Art. 17 Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie, comprese quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

#### **Art. 18 Ossari**

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni e alla scadenza delle concessioni sono raccolte nell'ossario della relativa frazione.

### **TITOLO V - TOMBE E MONUMENTI**

#### **Art. 19 Autorizzazioni**

Le concessioni di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di una domanda scritta corredata dal progetto in due esemplari.

E' facoltà del Municipio di richiedere anche il bozzetto del monumento che si vuole erigere.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

## **Art. 20 Monumenti**

Nei campi di sepoltura possono essere eretti monumenti, croci o segni religiosi, purché non eccedano le seguenti dimensioni:

### Cimitero di Aurigeno

a) adulti 1.80x0.80x1.00

### Cimitero di Coglio

a) adulti 1.80x0.80x1.00

### Cimitero di Giumaglio

a) adulti 1.70x0.75x1.00

### Cimitero di Lodano

a) adulti 1.70x0.70x1.00

### Cimitero di Maggia

a) adulti 1.70x0.70x1.00

### Cimitero di Moghegno

a) adulti 1.70x0.70x1.00

### Cimitero di Someo

a) adulti 1.75x0.75x1.00

Sono riservate le disposizioni generali dell'art. 24.

## **Art. 21 Loculi cinerari**

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse.

Sono ammesse al massimo due iscrizioni corrispondenti al nominativo di due defunti.

Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

## **Art. 22 Proprietà**

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso, il Municipio farà rimuovere o asportare detti monumenti e segni funerari che si intenderanno passati in proprietà al Comune senza obbligo di indennità.

E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

### **Art. 23 Rimozione**

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi a cura dei concessionari. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entrerà in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

### **Art. 24 Disposizioni generali**

Allo scopo di conseguire una miglior disciplina e un maggior decoro, si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoni in pietra, anche se compresi nell'area concessa, non possono essere manomessi e devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati ai muri non devono oltrepassare il piano di posa della copertina in granito;

### **Art. 25 Responsabilità**

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc... l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente Regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

### **Art. 26 Piantagioni**

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza massima di m. 0.80.

## **TITOLO VI – ORDINE E CONTROLLO**

### **Art. 27      Competenze**

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio.

### **Art. 28      Custodia**

Il Municipio affida la custodia, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri all'Ufficio tecnico.

Esso ha il compito di:

- a) custodire le chiavi degli accessi ai cimiteri e dei locali in essi compresi, con il divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) far preparare le fosse per le sepolture;
- c) controllare il trasporto delle salme;
- d) sorvegliare tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengano nei cimiteri, sia per conto del Comune che dei privati;
- e) curare la conservazione degli stabili, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e dell'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- f) proibire l'entrata, il seppellimento e l'asportazione dai cimiteri di qualsiasi cadavere o di resti di cadavere, senza l'autorizzazione del Municipio;
- g) vietare il deposito di materiali e l'inizio di lavori non autorizzati dal Municipio;
- h) segnalare al Municipio ogni danno di qualsiasi natura ed eventuali responsabilità di persone o cose.

### **Art. 29      Registro delle sepolture**

Il Municipio è responsabile dell'aggiornamento del registro delle sepolture con nome, cognome, paternità, età e nazionalità del defunto, in conformità con l'autorizzazione municipale, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (concessione di terreni, di monumenti e di loculi cinerari).

Il registro viene tenuto presso l'Ufficio tecnico comunale.

### **Art. 30      Orario apertura**

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio. In caso di deroghe, il pubblico sarà avvisato con pubblicazione all'albo comunale.

### **Art. 31      Posa monumenti**

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi nell'interno dei cimiteri. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Queste opere potranno

essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali, durante i normali orari di lavoro. Interventi nel periodo dal 28.10 al 06.11 non potranno essere autorizzati.

### **Art. 32      Animali**

L'introduzione di animali nei cimiteri è vietata. L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con la multa secondo l'art. 58 del Regolamento Comunale.

### **Art. 33      Danneggiamenti e manomissioni**

L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo l'art. 58 del Regolamento Comunale, riservata l'azione penale.

## **TITOLO VII – TASSE E TARIFFE**

### **Art. 34      Tasse**

#### **Per campi per sepolture**

Nei campi per sepolture, le tasse di concessione stabilite sono le seguenti:

- |    |                                     |              |
|----|-------------------------------------|--------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti         | esenti       |
| b) | per attinenti non domiciliati       | fr. 500.00   |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 |

La tassa di rinnovo per le tombe di domiciliati e dimoranti è stabilita in fr. 500.00.

Per le altre categorie, la tassa di concessione verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

#### **Per loculi cinerari**

Le tasse di concessione per i loculi cinerari sono le seguenti:

##### **Per urna:**

- |    |                                     |                          |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti         | fr. 500.00 per defunto   |
| b) | per attinenti non domiciliati       | fr. 800.00 per defunto   |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 per defunto |

Vige il principio secondo il quale in un'urna siano deposte le ceneri di un defunto. A titolo di eccezione in un'urna possono essere deposti i resti di due defunti al massimo. In tal caso le tasse di concessione sopra indicate raddoppiano

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di posa differita delle due urne nello stesso loculo, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

### **Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento**

- |    |                                     |                       |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti         | fr. 500.00 per urna   |
| b) | per attinenti non domiciliati       | fr. 800.00 per urna   |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 per urna |

In un'urna possono essere deposti i resti di due defunti al massimo. In tal caso le tasse di concessione sopra indicate raddoppiano.

La tassa viene riscossa pro rata, a partire dal momento della concessione e fino alla scadenza della concessione del monumento.

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo (unitamente a quella del rinnovo per il monumento).

### **Art. 35 Tasse per posa di monumenti e lapidi**

Nei campi per sepolture a tempo determinato, la tassa per la posa di monumenti e simili è di fr. 100.00.

### **Art. 36 Costi di inumazione per tombe**

#### **a) Tombe semplici**

A copertura dei costi derivanti dallo scavo della fossa, eseguite dagli operai comunali o da ditte esterne incaricate dal Municipio, viene richiesta una partecipazione unica di fr. 600.00.

#### **b) Tombe doppie (sovrapposte o parallele)**

I costi derivanti dallo scavo della fossa, eseguite dagli operai comunali o da ditte esterne incaricate dal Municipio, viene richiesta una partecipazione unica di fr. 1'500.00.

### **Art. 37      Uso della camera mortuaria di Giumaglio**

Per l'uso della camera mortuaria è richiesta una tassa di fr. 200.00 per persona decessa.

### **Art. 38      Conservazione vecchi monumenti**

Tutte le tombe e le lapidi ubicate nei diversi cimiteri che hanno un valore artistico o storico particolare sono meritevoli di conservazione. Il Municipio, fatte le debite considerazioni, potrà predisporre degli interventi di conservazione a spese del Comune qualora questi monumenti non siano più al beneficio di una valida concessione.

### **Art. 39      Contestazioni**

Le contestazioni relative all'applicazione del Regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

## **TITOLO VIII – Disposizioni finali**

### **Art. 40      Disposizioni abrogative**

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti Regolamenti comunali riguardanti i cimiteri di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo, fatti salvi i diritti acquisiti, ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e per esso della Sezione Enti Locali.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 24.11.2005.

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione n. 140 RE 9050 del 18.01.2006.

#### **Modifiche:**

Artt. 13, 21, 34 e 39:

Modificato con ris. del 08.06.2022 del Consiglio comunale di Maggia e approvazione della Sezione Enti Locali n. 3460 del 27.02.2023.